

Decreto Bersani 223, del 4 luglio 2006

Il D.L. 223, del 4 luglio 2006, n. 223, G. U. n. 153 del 4-7-2006, modifica in modo sostanziale il rapporto "solidale" tra committente e appaltatore, e nel caso siano presenti subappaltatori tra questi ed il loro appaltatore.

Il decreto, unitamente alla precedente riforma Biagi, (D. Lgs. 276/03 s.m.i.) ridisegnano, nel mondo degli appalti, un nuovo rapporto solidale tra i soggetti contraenti. Retribuzioni, contributi INPS, INAIL, Cassa Edile, ritenute fiscali entrano a far parte della componente solidale per la quale ne risponde il committente in caso di omissione da parte dell'appaltatore (e/o subappaltatore .)

Per l'IVA viene introdotto il cosiddetto meccanismo del "reverse charge" in base al quale il versamento dell'imposta non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore.

Le sanzioni per coloro che non rispettano tali disposizioni sono elevate, da Euro 5.000 ad Euro 200.000. Una vera rivoluzione, si potranno pagare i fornitori (appaltatori e subappaltatori) solo a seguito della verifica dei loro adempimenti.

In Decreto Legge "Bersani" DL 223/06 interviene pesantemente nel sistema, lo scopo è quello di ridurre l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad una modifica sostanziale inerente gli il rapporto solidale negli appalti, riepilogando attualmente la normativa che tratta tale argomento è la seguente:

1. Codice civile artt. 1655 - 1677;
2. D. Lgs. 276/03 art. 29, modificato dal D. Lgs. 251/2004, art. 6 (Legge Biagi);
3. Decreto Legge 223/06 art. 35 punti 28-35 (Decreto Bersani).

L'art. 29, c. 2 del D. Lgs. 276/03 modificato dall'art. 6 c. 2 D. Lgs. 251/2004, stabilisce l'obbligo "solidale" tra il committente (ad eccezione della persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale) e l'appaltatore, non solo per l'esecuzione di contratti di appalto di servizi ma anche di opere. Il legame "solidale" secondo questa disposizione è riferito agli obblighi retributivi e contributivi, per la durata di un anno dalla cessazione dell'appalto.

Il Decreto Legge 223/06, all'art. art. 35 punti 28-35, interviene, ampliando la responsabilità solidale:

P. 28.
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

P. 29.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

P. 31. Gli

atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

P. 32. Il committente provvede al

pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente (contributi INPS e INAIL, ritenute fiscali) concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

P. 33.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste per i contributi e ritenute è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

P. 34. Le

disposizioni in merito al mancato versamento dei contributi fiscali e previdenziali si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, 4 luglio 2006.

P. 35.

L'Agenzia delle dogane, ha facoltà di procedere, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito.

Anche se non espressamente indicato nelle disposizioni legislative (D.lgs.276/03 e DL 223/06), nel settore dell'edilizia vanno considerati anche i versamenti inerenti la cassa edile in quanto, il versamento che le imprese effettuano c/o la cassa è costituito da retribuzione differita (ferie, tredicesima mensilità) e contributi assicurativo-previdenziali.

La lettura combinata della riforma "Biagi" e del decreto "Bersani" comportano la "piena responsabilità solidale" del committente nei confronti dell'appaltatore e di quest'ultimo nei confronti del subappaltatore, tale responsabilità riguarda la retribuzione (art. 29 Legge Biagi) le ritenute fiscali, i contributi INPS e INAIL (art. 35 decreto Bersani).

Il committente prima di procedere con il pagamento del corrispettivo deve verificare che l'appaltatore abbia provveduto a pagare: le retribuzioni, le imposte, i contributi assicurativi e previdenziali, per far ciò occorre che il committente verifichi:

1. la regolarità del rapporto di lavoro attraverso il libro matricola;
2. il libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;
3. il versamento della retribuzione di competenza, effettuato preferibilmente mediante bonifico bancario o assegno circolare;
4. il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento di cui al modello F24;
5. il versamento delle quote spettanti alla Cassa Edile per salario differito e contribuzione.

Quale riscontro ulteriore del committente, al fine di verificare la regolarità dell'appaltatore, può essere preso in considerazione il DURC e/o la regolarità contributiva rilasciata da uno degli enti preposti (INPS, INAIL, Cassa Edile).

Tale dichiarazione comunque non assolve a tutti gli obblighi previsti dalla nuova normativa, infatti tale documento non fornisce elementi in merito all'avvenuto pagamento della retribuzione, così come per le ritenute fiscali, elementi questi sui quali vi è l'obbligo di verifica da parte del committente (DL 223/06).

Anche il CCNL del settore edile interviene in modo dettagliato nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore, stabilendo una responsabilità solidale tra i due contraenti in merito alle retribuzioni ed ai contributivi

previdenziali.

La responsabilità solidale, secondo la legge Biagi ha un'eccezione, questa riguarda il caso in cui il datore di lavoro committente sia una persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale. In questo caso la persona fisica non risponde in quanto non è una società. In altre parole se il singolo soggetto (persona fisica) chiama un'impresa ad eseguire delle lavorazioni c/o una sua proprietà non può essere chiamato a rispondere di un'eventuale inadempienza retributiva o contributiva del datore di lavoro, solo le imprese che subappaltano il lavoro ne rispondono in quanto soggetti giuridici con obblighi "solidali" di "giusta retribuzione" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o dei lavoratori in collaborazione (subappaltatori).

Il DL 223/06, assegna all'appaltatore la responsabilità dei versamenti IVA dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di manodopera. In questo modo il decreto estende all'edilizia il cosiddetto meccanismo del "reverse charge" in base al quale il versamento IVA non è più eseguito dal subappaltatore, ma direttamente dall'appaltatore, il quale quindi è tenuto non solo al pagamento, ma anche al versamento dell'imposta.

In pratica, se la norma diventerà operativa (l'entrata in vigore richiede infatti il via libera della commissione UE), il subappaltatore, all'emissione della fattura, non incasserà più l'IVA ma solo il corrispettivo pattuito. Spetterà invece all'appaltatore integrare la fattura con l'IVA e registrarla sia nel registro acquisti che in quello vendite.

Al fine di permettere la gestione corretta del rapporto tra committente appaltatore, o tra quest'ultimo ed il subappaltatore, occorre precedere con una revisione dei contratti in essere e modificare quelli futuri, si propone di seguito una bozza di articolo contrattuale integrativo che indica con chiarezza gli elementi da introdurre in sede contrattuale per regolamentare il rapporto solidale tra committente e appaltatore.